

**COPIA DI DETERMINAZIONE**  
**DEL SETTORE AFFARI SOCIALI**  
NUM. 178 DEL 21-11-20

=====

**OGGETTO: SISMA 2016 - REVOCA CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) NUCLEO FAMILIARE P.A.**

=====

L'anno duemilaventini il giorno ventuno del mese  
di novembre,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

Vista:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1999, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016";

- l'OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 ad oggetto: "ulteriori interventi di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni 2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza."

Considerato che con Ordinanza n. 408 del 15.11.2016 il contributo è stato rideterminato con decorrenza 15.11.2016 come segue:

-- a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza il contributo massimo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'ordinanza 388/2016 sopra citata è elevato ad € 900,00 mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composta da una sola unità, in € 500,00 per quelli composti da due unità, in € 700,00

per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da 4 unità e in € 900,00 per quelli composti da 5 o più unità;

Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di € 200 mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016. per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'età superiore ai 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore a 67% .... omissis....

Richiamati:

- la circolare emessa dal Dipartimento di Protezione Civile Prot.n.45982 del 09/09/2016, contenente le indicazioni di dettaglio in ordine ai criteri ed alle modalità di assegnazione del Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS), ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza degli eventi sismici citati, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

- l'OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019, pubblicata in data 19 novembre 2019, "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

- l'OCDPC n. 650 del 16 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

- l'OCDPC n. 670 del 28 aprile 2020, pubblicata in data 9 maggio 2020, "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

- la nota esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. CG/0028079 del 13/05/2020;

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. UOGA/TERAG18\_SM/0036833 del 26/06/2020;

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. CG/TERAG18\_SM/0039932 del 15/07/2020;

Visto che ai sensi dell'OCDPC n. 614/2019, come modificata dall'OCDPC n. 670/2020, decadono dal diritto al Contributo per l'Autonoma Sistemazione:

- i nuclei familiari in cui uno o più componenti sono proprietari di un immobile idoneo all'uso, secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione al numero dei componenti, e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo beneficiario del Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS) usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera;

- i nuclei familiari che hanno provveduto ad una sistemazione stabile ai sensi de art. 3, comma 2 dell'OCDPC n. 388/2016, circostanza che presuppone il superamento in capo al nucleo familiare del disagio abitativo conseguente al sisma;

Considerato che l'Ufficio Servizi Sociali cura l'istruttoria e predispone un elenco dei beneficiari del Contributo per l'Autonoma Sistemazione, caricando e aggiornando i dati sul sistema Cohesion WorkPA regionale;

Vista l'ordinanza sindacale di inagibilità n. 178 del 05/11/2016 relativa all'immobile sito in Via Ottoni n. 8 di questo Comune distinto al catasto n. 043009 fg. 4 part. 185 sub. 3, nel quale la sig.ra P.A. dichiara che era stabilita, prima degli eventi sismici, la dimora principale, abituale e continuativa del proprio nucleo familiare;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra P.A. ai fini dell'assegnazione del Contributo per l'Autonoma Sistemazione assunta al protocollo al n. 14018 del 11-11-2016;

Vista l'autocertificazione, prodotta secondo l'OCDPC n. 614/2019, assunta al protocollo n. 3226 del 05-03-2020;

Rilevato, dalla suddetta autocertificazione, che il nucleo familiare della sig.ra P.A. si è sistemato in un'abitazione di proprietà, situata nel Comune di Castelraimondo, e che tale sistemazione ha carattere di stabilità ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c) dell'OCDPC n. 614/2019, come modificato dall'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 670/2020;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. g) dell'OCDPC n. 614/2019;

Richiamata la nota prot. n. 4962 del 15-04-2020 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, per la revoca del Contributo per l'Autonoma Sistemazione, con decorrenza dal 05/03/2020;

Considerato che non sono state presentate osservazioni e/o controdeduzioni in merito, nelle modalità previste dalla normativa vigente;

Atteso che:

- l'OCDPC n. 650/2020, a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proroga di sessanta giorni (17 maggio 2020) il termine di presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1 OCDPC n. 614/2019;

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. UOGA/TERAG18\_SM/0036833 del 26/06/2020, trasmessa ai comuni via PEC in data 01.07.2020, in riscontro alla richiesta della Regione Marche SAS 2016 di revisione del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni in forza dell'estensione alle stesse della disciplina inerente alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta con D.l. n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, ammette

che possano essere acquisite tutte le dichiarazioni di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 614/2019 pervenute entro il termine del 12 giugno 2020;

- con nota Prot. n. CG/TERAG18\_SM/0039932 del 15/07/2020, il Dipartimento Protezione Civile chiarisce che, nell'ipotesi di perdita dei requisiti introdotti dall'OCDPC n. 614/2019, la decadenza dal Contributo per l'Autonoma Sistemazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza 614/2019;

Ritenuto, pertanto, di disporre la revoca del Contributo per l'Autonoma Sistemazione nei confronti del nucleo familiare della sig.ra P.A. con decorrenza dal 18/05/2020, corrispondente al giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'OCDPC n. 614/2019;

Effettuate le necessarie verifiche e valutazioni su presupposti di fatto e ragioni giuridiche, e preso atto che il nucleo beneficiario di CAS rientra nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza 614/2019, come modificato dall'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza 670/2020 e nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) dell'Ordinanza 614/2019;

Preso atto della conclusione del procedimento;

Visto il Decreto sindacale Prot. n. 107 del 07.01.2020 con il quale il Sindaco attribuisce al Responsabile del Servizio Affari Sociali le funzioni di cui all'art. n. 107 del D. lgs n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, la revoca del Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS) relativo al nucleo familiare della sig.ra P.A. cui alla domanda CAS Prot. n. 14018 del 11-11-2016, con decorrenza dal 18/05/2020, corrispondente al giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'OCDPC n. 614/2019;
- 3) di disporre con successivo atto determinativo la liquidazione alla sig.ra P.A. delle somme arretrate, a titolo di CAS, riferite al periodo dal 05/03/2020 al 17/05/2020;
- 4) di disporre l'invio della presente determinazione alla sig.ra P.A. tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno;
- 5) di trasmettere il presente atto ai Responsabili degli uffici di Segreteria e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Avverso la determinazione del Responsabile del Settore è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena

conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to BELARDINELLI Giuseppina

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Castelraimondo li, 01-12-20 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
Castelraimondo li, 01-12-20 F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01-12-20 al 16-12-20

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====

E' copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Castelraimondo li, 21-11-20 BELARDINELLI Giuseppina